



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 206

della Giunta comunale

Oggetto: ART. 18 L.P. 17/2010 E ART. 9 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI. GARA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ASSEGNARE LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA FIERA, PIAZZA CESARE BATTISTI E GIARDINI DI PIAZZA DANTE PERIODO DA NOVEMBRE 2020 A GENNAIO 2021 (CON OPZIONE DI PROROGA PER ANALOGO PERIODO PER 1+1 EDIZIONE SUCCESSIVA) PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL MERCATINO TIPICO NATALIZIO A TRENTO. APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO E INDIRIZZI DI GARA.

Il giorno 24.08.2020 ad ore 08.38 si è riunita, in videoconferenza presso la sede del Comune, la Giunta comunale.

Presenti: vicesindaco
assessori

Franzoia Mariachiara
Bungaro Corrado
Gilmozzi Italo
Maule Chiara
Salizzoni Alberto

Assenti: sindaco
assessori

Andreatta Alessandro
Stanchina Roberto
Uez Tiziano

e pertanto complessivamente presenti n. 5, assenti n. 3, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il vice sindaco Franzoia Mariachiara.

Partecipa il segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/214 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2020-2022 individua tra gli obiettivi strategici quello di "consolidare e di far crescere ulteriormente la dimensione di Trento città turistica, legata alle sue vocazioni urbane secondo le indicazioni del Piano di politica turistica";

richiamato l'obiettivo operativo collegato alla linea strategica, che prevede di "qualificare l'offerta turistica della città attraverso la realizzazione di progetti ed iniziative";

atteso che l'obiettivo operativo si concretizza anche attraverso le attività finalizzate a "qualificare le iniziative di Trento, città del Natale";

atteso inoltre che il Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili – Ufficio Cultura e turismo mira, attraverso le proprie azioni, a sostenere la città nel consolidamento e nella precisazione della sua vocazione turistica, anche realizzando, direttamente o tramite la collaborazione di soggetti esterni pubblici o privati, eventi culturali e turistici in grado di qualificare l'offerta, così come descritto nel Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, e successive variazioni;

richiamate le Linee di indirizzo del vigente Piano di politica turistica, che si possono riassumere nel generale obiettivo di promuovere lo sviluppo del turismo attraverso il riconoscimento della centralità della cultura e la valorizzazione delle specificità e delle peculiarità della città e del territorio;

dato atto che il Piano culturale, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 19.06.2013 n. 97, riconosce il legame tra turismo e offerta di grandi eventi, in quanto appuntamenti attesi e di richiamo nazionale e sovranazionale, seguiti ed apprezzati da media e grande pubblico, che devono essere mantenuti come prodotto distintivo della città e come elemento centrale della sua attrattività;

atteso che, al fine di perseguire detti finalismi e obiettivi, ormai da numerosi anni Trento ospita nel periodo natalizio un ampio ventaglio di proposte, e che tra tali appuntamenti una delle manifestazioni che riscontrano il maggior successo è costituita dai mercatini natalizi, che configurano un evento atteso e di forte richiamo e un elemento cruciale per l'economia urbana e per l'immagine della città;

preso atto che, per la realizzazione dei mercatini natalizi di Trento in riferimento all'edizione 2020, sono pervenute all'Amministrazione comunale n. 2 istanze di occupazione di suolo pubblico, presentate rispettivamente dalla Società Everness e dall'A.P.T – Azienda per il turismo di Trento, Monte Bondone e Valle dei laghi;

rammentato che entrambi i procedimenti amministrativi relativi alle sopraccitate istanze erano stati sospesi, una prima volta in attesa della sentenza del T.R.G.A. sulla vertenza attivata da Everness in relazione ai Mercatini 2019, una seconda volta in ragione dell'emergenza COVID-19, che tra l'altro ha comportato anche lo slittamento dell'udienza nella causa amministrativa dal 9 luglio 2020 fino al 31 luglio 2020;

dato atto che in data 14 luglio 2020 è stata pubblicata la sentenza n. 112/2020 del T.R.G.A. di Trento, che ha dichiarato inammissibile il ricorso (originario e per motivi aggiunti) promosso da Everness contro il Comune di Trento e contro A.P.T. in relazione al diniego all'istanza di occupazione presentata da Everness per la realizzazione dei Mercatini di Natale 2019, nonché contro la concessione assentita invece ad A.P.T.;

visto che nella sentenza è anche riportato esplicitamente l'inciso della sentenza del medesimo T.R.G.A. di Trento n. 136/2018, a mente della quale "anche il procedimento per la concessione dei beni demaniali – pur non essendo disciplinato dalle direttive europee in materia di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture – essendo volto a fornire un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato deve svolgersi mediante una procedura competitiva ad evidenza pubblica in cui siano applicati i principi di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza, nonché i principi di massima trasparenza e pubblicità";

atteso che, in merito all'opportunità di esperire una procedura selettiva, l'Amministrazione si era già interrogata, visti i principi europei di concorrenza comunque stabiliti

anche per queste fattispecie: negli ultimi provvedimenti di sospensione del procedimento, infatti, era stato anticipato che il Comune avrebbe valutato l'ipotesi di esperire procedure concorrenziali, pur non ravvisandone l'obbligatorietà, per ragioni di opportunità e per evitare ulteriori contenziosi;

tenuto conto che, in riferimento alle richieste di occupazione del suolo pubblico presentate da parte di A.P.T. ed Everness per il 2019, l'Amministrazione comunale aveva già chiarito tanto nel provvedimento di diniego che nel diniego all'istanza di autotutela avanzata da Everness, che l'art. 8 (Richiesta di occupazione), comma 4 del vigente Regolamento C.O.S.A.P., ai sensi del quale "in caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda", pur rispettato nel caso dell'istanza di A.P.T., non può in alcun modo prevalere sulla concreta tutela dell'interesse pubblico, il quale non può essere ridotto a una mera questione di precedenza;

richiamati gli orientamenti assunti dalla Giunta comunale nella seduta del 27 luglio 2020, di seguito estesamente riportati:

"preso atto di quanto sopra, pur nella consapevolezza che A.P.T. è un consorzio senza scopo di lucro appositamente creato dalla legge per la realizzazione della promozione turistica a livello locale, e pertanto implicitamente "preferibile" ad altri soggetti per realizzare eventi di grande portata come il Mercatino di Natale, è pur vero per altro verso che in caso di presenza di più interessati allo svolgimento dell'evento può crearsi un conflitto di interessi fra operatori economici ugualmente legittimati a svolgere una medesima attività: attività, nel caso del Mercatino di Natale, che si è definitivamente affermata negli anni come uno degli asset fondamentali per l'economia urbana. Come tale, e non più solo come mero disallineamento di natura procedurale, la vexata quaestio va affrontata e risolta. È fin troppo evidente che tale circostanza genera un impatto di grande rilievo sia in termini politici, sia in termini giuridici: in termini politici dal momento che il compito dell'Amministrazione è quello di garantire la certezza di svolgimento e la migliore qualità realizzativa di un evento cui sono strettamente legate l'immagine di Trento, la promozione della città e la sua capacità di produrre valore economico; in termini giuridici perché dalle valorizzazioni divergenti che sono emerse anche in causa risulta l'esigenza di interpretare in termini inediti e non consuetudinari il ruolo di terzietà che spetta all'Amministrazione pubblica, specie in una situazione come quella qui analizzata, nella quale il Comune non è il gestore delle attività promosse e la natura di queste stesse attività ha una evidente ricaduta economica diretta ed indiretta sulla città";

dato atto che, in una prospettiva giuridica, va messa a fondamento di ogni determinazione relativa al caso in esame la significativa, ed anzi radicale, evoluzione giuridica introdotta nel nostro ordinamento sia dai principi comunitari in materia di libertà del mercato, sia dalla normativa nazionale che li recepisce e li rende effettivi, sia da una crescente sensibilità diffusa in materia di controllo dell'attività amministrativa, sia dalla conseguente normativa in materia di trasparenza. L'ordinamento esclude, oggi, che possano sussistere o essere tollerate ingiustificate situazioni di vantaggio a favore di determinati soggetti e in pregiudizio di tutti gli altri operatori, vale a dire disparità di trattamento o forme di distorsione della concorrenza;

ritenuto che, su questo presupposto, appare necessario stabilire le modalità attraverso le quali si valuta l'interesse pubblico in una sua declinazione concreta e attuale: un interesse pubblico che non è uno solo, definibile in via generale e astratta, ma costituisce necessariamente l'esito di un confronto e di una sintesi tra interessi parziali talora configgenti. Ne consegue l'esigenza di ricorrere a procedure ad evidenza pubblica, e precisamente di adottare la forma del bando, per selezionare il soggetto cui concedere il suolo pubblico;

(omissis);

rilevato che una eventuale procedura di gara è in ogni caso strettamente subordinata ad una sorta di condizione sospensiva, nel senso che, ove prevalessero le esigenze di contenimento del contagio, gli eventi in esame potrebbero e dovrebbero essere annullati senza che da questo derivi alcun diritto a una qualunque forma di risarcimento in capo ai concorrenti, dal momento che ciò che è in gioco non è l'affidamento di un incarico, ma una concessione all'utilizzo di suolo pubblico per lo svolgimento di un'attività cruciale dal punto di vista dell'immagine della città e dell'economia urbana in un delicato momento connotato dalla prevalenza di esigenze di salute pubblica;

atteso che pare evidente, in un quadro ad elevata complessità, che l'interesse pubblico da perseguire in questa situazione concreta abbia connotazioni plurime. Si ritiene che la sua specificazione possa essere ricondotta a quattro ordini di esigenze, o di obiettivi, che si possono riassumere e argomentare come segue:

- un primo obiettivo è quello di tutelare la libertà di concorrenza, cioè il confronto fra diversi operatori. Si può solo dare atto di quanto questo valore goda di una tutela giuridica forte, che non può essere attenuata o revocata in dubbio nel nome di un non meglio precisato interesse

pubblico, proprio perché prima di tutto è esattamente questa garanzia che integra un pubblico interesse. Ne deriva l'esigenza di fissare una selezione sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

- un secondo obiettivo nel quale si realizza il pubblico interesse è quello di garantire che la procedura di gara selezioni l'operatore che più e meglio può assicurare lo svolgimento di manifestazioni ad elevata complessità organizzativa e gestionale; il pubblico interesse, in questa seconda fattispecie, è dunque quello di minimizzare il rischio che una manifestazione possa avere esiti lontani dall'ottimale, dal momento che non è in gioco tanto o solo il rischio imprenditoriale di un soggetto terzo, ma soprattutto il rischio di una quota rilevante dell'economia della città;
- in terzo luogo, dal momento che le manifestazioni costituiscono un elemento centrale e, per così dire, trainante della promozione urbana, si ritiene che un'interpretazione estensiva ma necessaria del pubblico interesse debba comprendere la capacità del soggetto promotore di massimizzare e di ottimizzare le ricadute degli eventi sulla città in termini di immagine e di benefici diretti e indiretti per la città nel suo complesso;
- un quarto obiettivo, che nella contingenza attuale appare però culminante, è quello della tutela della salute pubblica, valore prevalente e non negoziabile da rendere effettivo in questo momento;

atteso che i Mercatini di Natale possono essere inquadrati come mercati tipici ai sensi dell'art. 18 della L.p. 17/2010 (Legge provinciale sul commercio) e della successiva e conseguente deliberazione della Giunta provinciale 08.09.2014 n. 1559. La ratio della norma citata è quella di dare una veste giuridica formale e coerente a fenomeni eterogenei. Il citato art. 18 della L.p. 17/2010 fissa alcune caratteristiche necessarie dei mercati tipici, fra cui quelle di essere promossi da un unico soggetto organizzatore privato; di avere quale scopo esclusivo la vendita al dettaglio; la possibilità di partecipazione per operatori appartenenti a tutte le categorie, anche non economiche; l'appartenenza dei prodotti messi in vendita a una specifica categoria merceologica o il richiamo a un tema specifico o a una particolare tradizione. La deliberazione citata individua fra i mercati tipici quelli legati a feste tradizionali, fra le quali il Natale, la cui durata è legata alla ricorrenza. L'Allegato A della stessa deliberazione ribadisce e precisa che i mercati tipici legati a una festa tradizionale hanno una durata stabilita dal Comune (art. 2). L'art. 3 stabilisce che, affinché non venga meno la tipicità del mercato, i prodotti, qualora non legati di per sé a una tradizione, devono disporre alternativamente di una delle seguenti caratteristiche: requisiti di innovatività e di originalità; essere qualificabili come prodotti artigianali di particolare pregio; costituire prodotti di nicchia; prosegue inoltre precisando che i prodotti posti in vendita non possono in ogni caso essere quelli tradizionalmente reperibili nei mercati non specializzati su aree pubbliche. L'art. 4 pone in capo ai Comuni l'adozione di un atto programmatico di indirizzo, prevedendo in particolare, per quanto qui soprattutto rileva, che siano disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande e i criteri di priorità per il loro accoglimento nel caso in cui più soggetti richiedano l'autorizzazione allo svolgimento di mercati tipici in un'area pubblica o in disponibilità al Comune nello stesso periodo. Tale circostanza sembra consentire di denegare la concessione di spazi ulteriori o diversi da quelli messi a gara da parte di operatori che non intendessero parteciparvi o non ne risultassero vincitori, onde evitare che si realizzino forme di opportunismo giuridico o di abuso del diritto, le quali finirebbero per comportare la violazione o la smentita di quegli stessi principi di libera concorrenza e di competizione tra operatori che sono alla base della procedura;

dato atto che una ulteriore specificazione concerne il rapporto di interdipendenza fra le disposizioni fissate dalla deliberazione della Giunta provinciale 08.09.2014 n. 1559, il vigente Regolamento comunale di applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e la coerenza interna all'applicazione del Regolamento stesso; quanto al primo aspetto, il punto 4. dell'Allegato A alla deliberazione citata pone espressamente in capo ai Comuni, attraverso l'adozione di un atto programmatico di indirizzo adottato dalla Giunta comunale, l'obbligo di definire "le modalità e i termini di presentazione delle domande e i criteri di priorità per il loro accoglimento nel caso in cui più soggetti richiedano l'autorizzazione allo svolgimento di mercati tipici in un'area pubblica o in disponibilità al comune nello stesso periodo". Ne deriva che, ove accolto l'orientamento qui configurato, si dovrà provvedere all'adozione di un formale atto di indirizzo per i Mercatini di Natale di Trento;

visto che, quanto al secondo aspetto, l'art. 3 (Occupazioni in genere di spazi e aree pubbliche) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. stabilisce all'art. 1 che "qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche (omissis) deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento". L'autorizzazione deve quindi avvenire anche nel

rispetto di disposizioni sovraordinate, qual è appunto quella che istituisce i mercati tipici, configurando dunque, nel caso in esame, non certo una deroga, ma un adeguamento del dettato regolamentare ad una norma specifica, cui la sua applicazione deve conformarsi. Come già rammentato, l'art. 8 (Richiesta di occupazione) del medesimo Regolamento dispone al comma 4 che "in caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda". La ratio di questa previsione, in tutta evidenza, è quella di "regolare il traffico", per così dire, secondo un criterio di ragionevolezza laddove però siano in questione ordinarie occupazioni, non già e non certo la definizione di situazioni (come quella qui esaminata) in cui si realizza e va difeso un pubblico interesse incomparabilmente più rilevante e più complesso. È perentorio, al riguardo, quanto stabilito dall'art. 14 (Revoca, sospensione e modifica della concessione), che, al comma 1, afferma: "L'Amministrazione può revocare, sospendere o modificare, con atto motivato, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse". Ancora una volta l'interesse pubblico inteso in senso sostanziale prevale sull'applicazione formale di una regola che non è in grado, considerata a sé, di garantirne l'esplicitazione e la soddisfazione;

considerato che, sulla base di quanto sopra esposto, i molteplici Servizi competenti convergano sull'opportunità di procedere all'assegnazione del suolo pubblico per la realizzazione della manifestazione dei Mercatini di Natale 2020 tramite procedura di gara, al fine di individuare la proposta più confacente all'interesse pubblico, in considerazione della centralità dell'evento, da contemperare con la particolare situazione dell'emergenza sanitaria;

rilevato che le diverse soluzioni, ovvero la mera prevalenza della priorità temporale della domanda ai sensi dell'art. 8 Regolamento C.O.S.A.P. (peraltro controversa nel caso di specie vista la molteplicità delle domande pervenute da Everness e solo successivamente integrate) o l'assegnazione del suolo ad A.P.T. indipendentemente da qualsiasi valutazione di altre proposte concorrenti, non sembrano invece adatte, a parere dei Servizi, al fine di soddisfare al meglio il perseguimento dell'interesse pubblico dell'Amministrazione ad ottenere l'ottimale realizzazione di un evento fondamentale del territorio come il Mercatino di Natale;"

preso atto che, sulla base delle suesposte considerazioni, la Giunta comunale ha riconosciuto l'interesse pubblico al Mercatino natalizio di Trento ed ha conseguentemente fornito le indicazioni che si riassumono di seguito:

- indicazione alla Polizia Locale di emanare provvedimenti di diniego ad entrambe le istanze di occupazione suolo pubblico pervenute;
- procedere all'individuazione del soggetto destinatario del provvedimento di concessione di suolo pubblico per l'organizzazione del Mercatino natalizio tipico di Trento attraverso una procedura selettiva aperta, a cura del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili;

considerato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della L.p. 7/2010 (Legge provinciale sul commercio) e della successiva e conseguente deliberazione della Giunta provinciale 08.09.2014 n. 1559, i mercati tipici devono essere inquadrati attraverso un atto di indirizzo che definisca le modalità e i termini di presentazione delle domande e i criteri di priorità per il loro accoglimento: aspetti tutti e ciascuno che vengono individuati attraverso il presente provvedimento o che vengono comunque di seguito specificati:

- termine di conclusione del procedimento: già definito dalla specifica normativa di settore;
- requisiti di sicurezza e igienico sanitari: sono inseriti genericamente nell'autorizzazione in quanto non di competenza comunale;
- periodo in cui possono svolgersi i mercati tipici: il periodo è già inserito nell'atto di indirizzo che si allega alla presente deliberazione;
- durata massima del mercato tipico: essa stessa inserita nell'atto di indirizzo che si allega alla presente deliberazione;
- gli orari di apertura: come sopra;

ritenuto pertanto che il presente provvedimento abbia, ai sensi della normativa citata, anche natura di atto di indirizzo;

preso atto che, in attuazione della predetta indicazione, il Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili ha provveduto a predisporre una bozza di atto di indirizzo e gli indirizzi di gara per la concessione di suolo pubblico ai fini dell'organizzazione dei Mercatini tipici natalizi a Trento, Allegato n. 1 forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

dato atto che la citata bozza di atto di indirizzo e degli indirizzi di gara, al fine di dare piena attuazione alle indicazioni della Giunta comunale e di fissare i criteri atti a selezionare, quale destinatario della concessione, il soggetto che presenti i requisiti in grado di qualificarlo come maggiormente idoneo all'organizzazione del Mercatino tipico natalizio, nel rispetto dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori interessati, prevede, in particolare,

quanto segue:

- la procedura selettiva avrà ad oggetto l'individuazione del soggetto legittimato ad essere destinatario del provvedimento di concessione di suolo pubblico per l'organizzazione e la gestione del Mercatino di Natale, in quanto ritenuto maggiormente idoneo ad esperire tali attività sulla base dei requisiti posseduti e valutati secondo criteri esplicitati nel medesimo avviso; il soggetto che sarà dichiarato vincitore, pertanto, sarà legittimato ad ottenere, previa apposita domanda, il rilascio da parte dei competenti Uffici dell'Amministrazione comunale del provvedimento di concessione in suo favore;
- i luoghi da assegnare attraverso la concessione di suolo pubblico per lo svolgimento del Mercatino sono i seguenti: PIAZZA FIERA e PIAZZA CESARE BATTISTI nonché, nel caso in cui dovesse essere previsto un maggiore distanziamento fisico, anche i GIARDINI DI PIAZZA DANTE (con esclusione del listone centrale);
- la concessione di suolo pubblico avrà riguardo ad un arco temporale compreso nel periodo novembre-gennaio, da precisarsi annualmente con specifico provvedimento;
- viene prevista l'opzione di proroga della concessione per 1 + 1 edizione successiva, in analogo periodo (da precisarsi con specifico provvedimento), previa valutazione positiva di ciascuna edizione precedente;
- le tariffe da applicare a titolo di canone, alle quali sarà applicata la riduzione del 50% ritenendo che ricorrano le condizioni di cui all'art. 28, comma 1, lett. h) del vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le spese di istruttoria, pari a euro 33,70, sono quelle di seguito esposte:

PIAZZA	SUPERFICIE E DURATA CONCESSIONE	CANONE C.O.S.A.P.
piazza Cesare Battisti	m ² 145 x 0,49532x 62 gg	4.453,00
piazza Fiera	m ² 410 x 0,49532x 62 gg	12.592,00
piazza Dante	m ² 200 x 0,42104 x 62 gg	5.221,00

- gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, una volta registrati a Sistema SAP-SRM, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente documento;
- ai partecipanti viene altresì richiesto il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché dei seguenti requisiti speciali: 1) iscrizione presso la C.C.I.A.A. o all'Albo territorialmente competente delle Società Cooperative, Registro territorialmente competente delle Associazioni o diverso Albo o registro necessario per lo svolgimento dell'attività di organizzazione del Mercatino natalizio; 2) esperienza diretta che si sostanzia nell'aver realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (e dunque per gli anni 2017-2018-2019), attività analoghe a quelle oggetto della gara (mercatini tipici), per almeno una volta, per una durata complessiva di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi e in Comuni con una popolazione non inferiore ai 30.000 abitanti;
- ai fini della selezione della migliore offerta, si adotta il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con prezzo fisso, il prezzo essendo costituito dal canone di concessione temporanea di suolo pubblico;
- la procedura di gara si sostanzierà nella presentazione, da parte di ciascun concorrente, di un'offerta tecnica consistente in una relazione di indicativamente 5 pagine formato arial 11, alla quale dovranno essere allegati i seguenti documenti: modulo di dichiarazione sulle esperienze pregresse nell'organizzazione di Mercatini natalizi; regolamento per la selezione degli espositori e dei prodotti; progetto del Mercatino, costituito dalle planimetrie illustrative della dislocazione delle casette nelle aree da concedere con indicazione e rappresentazione, attraverso disegni o strumenti informatici, degli eventuali abbellimenti/addobbi che si intende realizzare; Piano di marketing e comunicazione; Piano per la Sicurezza; Piano Economico-Finanziario; proposta metodologica per l'analisi della *customer satisfaction*;
- all'offerta tecnica potrà essere attribuito un punteggio massimo di 100 punti, da assegnare secondo i sottoriportati criteri:

<i>Parametro</i>	<i>Criteri</i>	<i>Punteggio massimo attribuibile (Q=qualitativo; T= tabellare)</i>
Esperienze pregresse nell'organizzazione di mercati natalizi	È premiato con 3 punti/anno per un massimo di 4 anni, con riferimento al periodo 2015-2019, ogni anno di esperienza del soggetto proponente, da solo o in aggregazione (purché con ruolo prevalente), con specifico riguardo all'organizzazione di mercati natalizi in Comuni con almeno 30.000 abitanti e per una durata, per ciascuna edizione, di almeno 15 giorni. Tale circostanza deve essere confermata da documentazione Ufficiale pubblicamente riscontrabile ed idonea documentazione probatoria. Le eventuali dichiarazioni mendaci saranno denunciate alla Procura della Repubblica.	T 12 punti
Regolamento per la selezione degli espositori e dei prodotti	Il Regolamento per la selezione degli espositori e dei prodotti e per la disciplina della manifestazione deve interpretare compiutamente lo spirito del Natale, con particolare riguardo per il territorio trentino e le sue tipicità. Verrà valutata con un massimo di 10 punti la coerenza con quanto indicato nell'Avviso in tema di abbellimenti, la definizione puntuale di criteri di valutazione degli espositori al fine di garantire la qualità del Mercatino, l'attenzione posta alla professionalità e affidabilità delle aziende, la regolamentazione puntuale della disciplina di vendita al pubblico, la definizione di responsabilità a carico degli espositori ed eventuali penali. Quanto indicato nel Regolamento verrà valutato per comprendere le capacità organizzative del proponente e la sua capacità di garantire la buona riuscita dell'evento.	Q 10 punti
Allestimenti delle piazze e dislocazione delle casette	Saranno valutati e premiati con un massimo di 10 punti gli elementi che caratterizzano il Mercatino natalizio, come elemento centrale dell'economia urbana e come opportunità di valorizzazione della città. Sono oggetto di valutazione: <ul style="list-style-type: none"> - adeguatezza del numero degli espositori previsti nelle piazze; - modalità di dislocazione delle casette nelle aree anche in considerazione della presenza di attività commerciali, nonché per garantire il deflusso dei visitatori; - uniformità e qualità delle casette assegnate agli espositori (da documentare con materiale fotografico) nelle piazze interessate dal Mercatino. Si fa presente che lo standard minimo richiesto è l'allestimento di casette in legno. <p>In considerazione del possibile impiego dei giardini di piazza Dante per garantire il rispetto del distanziamento sociale a causa dell'emergenza sanitaria, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite da Questura e Commissariato del Governo, dovrà essere presentata una proposta alternativa degli allestimenti che descriva la redistribuzione delle diverse tipologie di casette. Il fine dell'attribuzione del punteggio al presente criterio è obbligo da parte del partecipante presentare le planimetrie (proposta principale e proposta alternativa) con indicata la distribuzione delle casette, specificando quale area di una o più piazze verrà dedicata al food.</p>	Q 10 punti

<p>Abbellimenti e animazione</p>	<p>In considerazione della rilevanza dell'evento sull'economia della città, dell'attrattività a livello nazionale che il Mercatino ha assunto negli anni, rispetto alla quale si rende necessario confermare lo standard delle passate edizioni, verranno valutate tutte le azioni che l'organizzatore intende realizzare per abbellire, animare e innovare l'edizione 2020 (e le eventuali successive edizioni). Gli elementi di abbellimento oggetto di valutazione fanno riferimento a quanto indicato, a titolo meramente indicativo, nell'avviso di gara. La valutazione, tenuto conto della descrizione di quanto proposto, del numero degli abbellimenti, del loro pregio estetico, nonché della effettiva fattibilità, si baserà sull'originalità estetica, qualità dei materiali e del concept d'insieme della proposta e attribuirà un massimo di 8 punti. Sarà, inoltre, valutata la sostenibilità ambientale delle soluzioni proposte dal candidato.</p>	<p>Q 8 punti</p>
<p>Piano di marketing e comunicazione</p>	<p>Il progetto di comunicazione e marketing per la promozione del Mercatino verrà valutato con l'attribuzione di un massimo di 16 punti. Si terrà conto della necessità di contemperare le esigenze di promozione con le esigenze di programmazione e regolazione di livelli di afflusso turistico sostenibili.</p>	<p>Q 16 punti</p>
<p>Piano della sicurezza</p>	<p>In ragione della situazione attuale, la predisposizione di un Piano di sicurezza diventa cruciale, anche prevedendo l'introduzione di misure dettate dal rispetto delle misure di sicurezza sanitaria. Il Piano della sicurezza dovrà contenere tutte le misure di safety e security previste dalla normativa applicabile in materia di sicurezza, oltre alle misure specifiche previste in funzione di prevenzione e contenimento del contagio pandemico. Atteso che gli elementi di dettaglio possono essere definiti solo a ridosso della manifestazione e sulla base delle prescrizioni dell'Autorità di PS (alle quali il concessionario sarà tenuto ad attenersi con oneri a proprio carico), sono premiati con un massimo di 25 punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la solidità metodologica e la completezza dell'impostazione, la coerenza con le norme di riferimento e la capacità di minimizzare l'impatto estetico anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008; – l'elaborazione di un Piano delle misure anti-Covid-19, in ottemperanza ai protocolli nazionali e provinciali vigenti in materia, anche proponendo ulteriori soluzioni innovative. 	<p>Q 25 punti</p>
<p>Piano economico-finanziario</p>	<p>Il Piano economico-finanziario della manifestazione verrà valutato e premiato fino a 15 punti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il rigore, il dettaglio e la completezza dell'impostazione; – la capacità di diversificare le entrate; – la coerente e appropriata finalizzazione delle voci di spesa alla copertura dei costi derivanti dalle diverse attività oggetto di valutazione. 	<p>Q 15 punti</p>
<p>Customer satisfaction</p>	<p>La valutazione del buon risultato della manifestazione deve essere supportato da strumenti di analisi predisposti dall'organizzatore volti a comprendere la segmentazione e la soddisfazione dell'utenza, il gradimento degli espositori, oltre che misurare l'impatto della manifestazione sull'economia urbana. Vengono valutati fino a un massimo di 4 punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il rigore metodologico; 	<p>Q 4 punti</p>

	<ul style="list-style-type: none"> – la diversificazione degli strumenti di indagine (interviste, questionari, ecc...); – l'ampiezza del campione. <p>Il <i>report</i> conclusivo deve essere consegnato al Comune di Trento entro la data che sarà dallo stesso indicato.</p>	
--	--	--

- i soprariportati criteri sono stati elaborati sulla base delle seguenti considerazioni: il punteggio più alto in termini relativi, 25 punti, pari a 1/4 del totale, è attribuito al Piano della sicurezza, in quanto, per l'organizzazione di una manifestazione di tale elevata complessità e, *a fortiori*, nell'attuale contesto, la medesima è assunta come bene primario, non negoziabile, alla quale è necessario riservare un'attenzione che non ammette deroghe o approssimazioni; in subordine, 16 punti sono attribuiti al Piano di marketing e comunicazione, che intercetta la capacità del soggetto titolare dell'evento di "stare sul mercato" e di accreditarsi in un contesto anche regionale affollato di eventi concorrenti, assicurando una adeguata promozione all'evento e consentendone così la migliore riuscita; appena sotto, con 15 punti, si colloca il Piano economico-finanziario, il quale assicura che il progetto imprenditoriale sia solido e frutto di adeguata ponderazione; segue, con 12 punti, l'esperienza pregressa nell'organizzazione di mercati natalizi, la quale costituisce un punteggio che, se da un lato, non vuole essere penalizzante o, peggio, escludente per chi non abbia una pluriennale esperienza nel settore, d'altro lato garantisce circa l'affidabilità e la capacità di sedimentare competenze e di essere all'altezza della conduzione di un evento di rilevante portata; 10 punti sono assegnati per il Regolamento per la selezione degli espositori, nel quale si chiede di esplicitare la tipicità dell'offerta e la qualità dei partecipanti, escludendo la presenza di prodotti omologati o che si possano trovare in altri contesti; infine, alla proposta in merito agli abbellimenti ed ulteriori addobbi che si volessero proporre per le casette e l'area dei mercatini ed alla "customer satisfacion" viene assegnato un punteggio relativamente più contenuto (rispettivamente massimo 8 e 4 punti), in considerazione del fatto che si tratta di elementi non accessori, ma comunque subordinati ai fini della valutazione della migliore offerta;
- a tutela del Comune di Trento, dei consumatori, dei visitatori, dei cittadini e dell'immagine della città, saranno ammesse in graduatoria solamente le proposte che avranno raggiunto un punteggio minimo complessivo di 60 punti su 100 e simultaneamente, un punteggio minimo di 15 su 25 nel parametro relativo al Piano di Sicurezza, ritenuto cruciale;
- in caso di conseguimento di identico punteggio da parte di due o più candidati, si procederà a stabilire la posizione in graduatoria mediante sorteggio;
- a garanzia del corretto mantenimento dei luoghi e corretta pulizia delle aree, il concessionario dovrà prestare idonea garanzia fideiussoria del valore di euro 52.000,00 euro. L'importo è stato definito applicando in via analogica la disciplina normativa relativa agli appalti e corrisponde al 10% dei ricavi stimati per il Mercatino di Natale: a tale importo potrà essere applicata, sussistendone i requisiti di legge, la riduzione prevista dalla normativa in favore delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente microimprese, piccole e medie imprese, allo scopo di favorire la partecipazione di detti soggetti alla procedura di gara. L'importo della fideiussione verrà svincolato dall'Amministrazione in seguito alla valutazione del buon esito del Mercatino e, in caso di esercizio dell'opzione di proroga per l'edizione successiva, si procederà alla costituzione di una nuova polizza fideiussoria, applicando i medesimi criteri;
- a tutela del carattere tipico del Mercatino natalizio di Trento, che costituisce una delle principali ragioni del suo successo, si prevede quanto segue: dovranno essere rispettate le disposizioni normative dettate in materia di mercati tipici dall'art. 18 della L.p. n. 17/2010; le strutture di vendita dovranno essere rigorosamente in legno (tipo "chalet") con eventuali opportuni addobbi natalizi ed eventualmente apposita illuminazione a tema a luce calda; la merce posta in vendita dovrà avere attinenza con il tema del Natale, come meglio specificato nell'avviso; dovrà, inoltre, essere tenuta in adeguata considerazione la sostenibilità ambientale delle soluzioni adottate;
- il Mercatino dovrà svolgersi nelle giornate che saranno individuate annualmente, in dettaglio, con specifico provvedimento e dovranno rispettare nei seguenti orari: dalla domenica al giovedì dalle 10:00 alle 19:30; il venerdì ed il sabato dalle 10:00 alle 20:30, sabato 12 dicembre e sabato 2 gennaio dalle 10:00 alle 23:00; il 26 dicembre, il 1 ed il 6 gennaio dalle

10:00 alle 19:30, il giorno di Natale il Mercatino è chiuso; nelle eventuali annualità successive viene riproposta e adattata questa articolazione in ragione di festività e ponti;

- durante lo svolgimento della manifestazione, il soggetto individuato quale vincitore in seguito alla procedura di gara, nell'esercizio dell'attività di coordinamento e per l'intera durata della concessione, assumerà ogni onere ed obbligo relativo alla gestione del Mercatino, quali, a titolo esemplificativo, approvvigionamento di energia elettrica, servizio di guardiana in orario notturno, manutenzione strutture, rapporti con i singoli espositori, pulizia degli spazi, rispetto della normativa applicabile in tema di vendita e di sicurezza, installazione di bagni pubblici in numero congruo ed adeguato rispetto alle previsioni di afflusso di pubblico;
- il Comune di Trento non assume su di sé alcuna responsabilità derivante da circostanze, nessuna esclusa, che impediscano la materiale realizzazione dell'iniziativa o la sua modifica anche sostanziale, dal momento che la procedura di gara deve intendersi come finalizzata esclusivamente a selezionare l'operatore cui assegnare l'occupazione di suolo pubblico, rimanendo estraneo a qualsiasi obbligazione, affidamento, attesa, aspettativa o impegno derivante dall'organizzazione dei mercatini di Natale;
- per le ragioni che appartengono alla *ratio* stessa del presente provvedimento e della correlata procedura di gara, è tassativamente escluso che il suolo pubblico della città possa essere assegnato a manifestazioni analoghe a quelle del Mercatino tipico natalizio, con la sola eccezione per eventuali richieste puntuali presentate da singoli operatori commerciali;

dato atto che i contenuti dell'atto di indirizzo in esame, redatti dal Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili, sono stati elaborati da un gruppo di lavoro composto da funzionari del Servizio citato e dei Servizi Sviluppo economico, studi e statistica, Corpo polizia locale di Trento – Monte Bondone, Gabinetto e pubbliche relazioni, Segreteria Generale/Avvocatura;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- la deliberazione di Giunta provinciale 8 settembre 2014 n. 1559;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da ultimo modificato con deliberazione consiliare 03.06.2020 n. 63;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.;
- la Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17;

 atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 9 sul Regolamento dei contratti, nonché della lettera a) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2020-2022;

 ritenuto che, a causa del ridotto margine temporale disponibile per poter esperire le operazioni di gara in tempo utile per l'inizio puntuale del Mercatino natalizio 2020, sussistano le ragioni di urgenza di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per la dichiarazione di immediata eseguibilità;

 constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare le linee di indirizzo per l'indizione di procedura aperta per la selezione del soggetto ritenuto più idoneo cui concedere l'occupazione suolo pubblico per la realizzazione del Mercatino tipico natalizio di Trento per l'anno 2020 (con opzione di proroga per 1+1 edizione, previa valutazione positiva di ciascuna edizione precedente), quali risultano dall'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce altresì atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 18 della L.p. 7/2010 (Legge provinciale sul commercio) e della successiva e conseguente deliberazione della Giunta provinciale 08.09.2014 n. 1559;
3. di dare atto che il Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili provvederà ad espletare la procedura di gara previa adozione del prescritto, formale provvedimento di approvazione dell'avviso e degli atti di gara;
4. di dare atto che, con successivo e conseguente provvedimento a cura del Servizio Corpo polizia locale di Trento – Monte Bondone, verrà rilasciata, previa espressa richiesta, formale concessione di occupazione suolo pubblico al soggetto vincitore, stabilendo che al canone concessorio venga applicata la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. h) del vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
5. di dare atto altresì che, con successivo e conseguente provvedimento a cura del Servizio sviluppo economico, studi e statistica – Ufficio Sportello attività produttive, verrà adottato, previa formale richiesta, il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento del mercato tipico ai sensi dell'art. 18 della L.p. n. 17 del 2010;
6. di indicare quale responsabile della procedura di gara il Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1847, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Franzoia

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ART. 18 L.P. 17/2010 E ART. 9 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI. GARA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ASSEGNARE LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA FIERA, PIAZZA CESARE BATTISTI E GIARDINI DI PIAZZA DANTE PERIODO DA NOVEMBRE 2020 A GENNAIO 2021 (CON OPZIONE DI PROROGA PER ANALOGO PERIODO PER 1+1 EDIZIONE SUCCESSIVA) PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL MERCATINO TIPICO NATALIZIO A TRENTO. APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO E INDIRIZZI DI GARA.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 5

Favorevoli: n. 5 i Componenti Franzoia, Bungaro, Gilmozzi, Maule, Salizzoni

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 24.08.2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Moresco Lorenza
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 214 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: ART. 18 L.P. 17/2010 E ART. 9 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI. GARA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ASSEGNARE LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA FIERA, PIAZZA CESARE BATTISTI E GIARDINI DI PIAZZA DANTE PERIODO DA NOVEMBRE 2020 A GENNAIO 2021 (CON OPZIONE DI PROROGA PER ANALOGO PERIODO PER 1+1 EDIZIONE SUCCESSIVA) PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL MERCATINO TIPICO NATALIZIO A TRENTO. APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO E INDIRIZZI DI GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 19 agosto 2020

Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili
Il Dirigente
dott. Giorgio Antoniacomi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 214 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: ART. 18 L.P. 17/2010 E ART. 9 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI. GARA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ASSEGNARE LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA FIERA, PIAZZA CESARE BATTISTI E GIARDINI DI PIAZZA DANTE PERIODO DA NOVEMBRE 2020 A GENNAIO 2021 (CON OPZIONE DI PROROGA PER ANALOGO PERIODO PER 1+1 EDIZIONE SUCCESSIVA) PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL MERCATINO TIPICO NATALIZIO A TRENTO. APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO E INDIRIZZI DI GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 20.08.2020